



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 26/06/2014

INDICE

TITOLO I - OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I – Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Capo II – Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2 Finalità del Sistema

Art. 3 Orientamento educativi

Art. 4 Elementi costitutivi – Classificazione dei Servizi

Art. 5 Programmazione sviluppo regolazione del Sistema - Forme di Gestione

Art. 6 Partecipazione delle Famiglie

Art. 7 Progetto Pedagogico e Progetto Educativo

Art. 8 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 9 Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale

Art. 10 Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonale

Art. 11 Funzioni ASL

Art. 12 Informazione Servizi

Art. 13 Utenza Potenziale

Art. 14 Criteri d'accesso ai servizi educativi

Art. 15 Frequenza e tariffe

Capo III – Personale

Art. 16 Personale dei servizi

Art. 17 Formazione

Art. 18 Titoli di studio degli educatori

Art. 19 Titoli di studio del personale ausiliario

Art. 20 Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

Art. 21 Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

Capo IV – Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 22 Carta dei servizi

Art. 23 Elenco comunale degli educatori

Capo V - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

Art. 24 Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 25 Caratteristiche degli spazi esterni

TITOLO II - NIDO D'INFANZIA

Capo I - Definizione e requisiti strutturali

Art. 26 Nido d'Infanzia

Art. 27 Caratteristiche degli spazi interni

Art. 28 Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 29 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 30 Ricettività e dimensionamento

Capo II – Requisiti organizzativi

Art. 31 Modalità di offerta del servizio

Art. 32 Rapporto numerico tra educatori e bambini

TITOLO III - SERVIZI INTEGRATIVI

Capo I – Spazio Gioco

SEZIONE I – Definizioni e requisiti strutturali

Art. 33 Spazio Gioco

Art. 34 Caratteristiche degli spazi interni

Art. 35 Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 36 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 37 Ricettività e dimensionamento

Art. 38 Modalità di offerta del servizio

Art. 39 Rapporto numerico tra educatori e bambini

CAPO II – Centro per bambini e famiglie
SEZIONE I – Definizione e requisiti strutturali

- Art. 40 Centro per bambini e famiglie
- Art. 41 Caratteristiche degli spazi interni
- Art. 42 Standard dimensionali per gli spazi interni
- Art. 43 Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori
- Art. 44 Ricettività e dimensionamento

SEZIONE II – Requisiti organizzativi

- Art. 45 Modalità di offerta del servizio
- Art. 46 Rapporto numerico tra educatori e bambini

CAPO III - Servizio educativo in contesto domiciliare
SEZIONE I - Definizione e requisiti strutturali

- Art. 47 Servizio educativo in contesto domiciliare
- Art. 48 Spazi interni ed esterni

SEZIONE II - Requisiti organizzativi

- Art. 49 Modalità di offerta del servizio
- Art. 50 Disposizioni di carattere organizzativo

TITOLO IV - CONTINUITA' VERTICALE
CAPO I - Continuità verticale

- Art. 51 Centri educativi integrati zerosei
- Art. 52 Standard generali
- Art. 53 Progetto Pedagogico ed Educativo

**TITOLO V - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E
FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO**

- Art. 54 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento
- Art. 55 Requisiti e procedimento di autorizzazione
- Art. 56 Requisiti e procedimento per l'accREDITamento
- Art. 57 Convenzioni

Art. 58 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

Art. 59 Vigilanza sui servizi educativi

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 Rinvio alle norme

Art. 61 Entrata in vigore - Abrogazioni

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge n. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della citata legge, approvato con DPGR n. 41/R/2013 del 30.07.2013, del Regolamento dei servizi educativi 0-6 sul territorio provinciale, approvato dalla Conferenza Zonale della Valdinievole nella seduta del 21 Maggio 2009 con la Delibera N. 69, definisce le disposizioni attuative e organizzative del **sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia**, nel territorio del Comune di Pieve a Nievole, di seguito denominati servizi educativi.

CAPO II

Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 2 – Finalità del sistema

1. I servizi educativi per l'infanzia tendono alla realizzazione di un sistema di opportunità educative atte a favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
Tale finalità è determinata dal riconoscere:
 - a) le bambine ed i bambini quali persone competenti ed attive, come individui sociali, portatori di originali identità individuali da comprendere e rispettare;
 - b) le bambine ed i bambini come portatori del diritto di essere protagonisti attivi della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni che favorisca la realizzazione delle specifiche potenzialità di ciascuno;
 - c) le famiglie come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di cultura e valori propri, con il diritto all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi.
2. Il sistema delle opportunità educative contribuisce:
 - a) alle politiche di pari opportunità tra uomini e donne in relazione al mercato del lavoro ed alla condivisione delle responsabilità genitoriali tra padri e madri;
 - b) a fare dei servizi educativi un punto di riferimento per le politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale;
 - c) a diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscano ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia.
3. I servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

Art. 3 - Orientamento educativi

I servizi educativi, a seconda delle proprie specificità, concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, attraverso:

- una progettazione educativa che, in un quadro di differenziazioni progressive, promuova lo sviluppo integrale dei bambini e delle bambine ed a cui occorre garantire risposte personalizzate rispetto alla molteplicità dei loro bisogni;
- un'organizzazione dell'ambiente educativo, degli spazi e dei tempi, che sia espressione di un progetto elaborato collegialmente, quale supporto indispensabile per una risposta ai bisogni dei bambini e delle bambine;

- una apertura nei confronti del contesto sociale nel quale i servizi sono inseriti ed un collegamento con altre esperienze educative per un confronto sulle problematiche pedagogiche;
- la promozione e diffusione di una cultura dell'infanzia centrata sui bambini e sulle bambine quali soggetti di diritti inalienabili;
- un collegamento operativo ed un'integrazione tra i servizi comunali per l'infanzia al fine di assicurare la continuità del progetto pedagogico e delle esperienze educative;
- una metodologia centrata sulla valorizzazione del gioco, dell'esplorazione e della ricerca, della vita di relazione, sull'osservazione, sulla progettazione, sulla verifica e sulla documentazione delle esperienze educative e didattiche;
- una strategia che promuova l'innovazione, la sperimentazione, una diversificazione ed una flessibilità delle offerte e la tutela dei diritti all'educazione dei disabili;
- un progetto organizzativo che promuova l'uso ottimizzato delle risorse in relazione alla qualità e all'economicità, nonché una omogenea qualità dell'offerta.

Art. 4 - Elementi Costitutivi – Classificazione dei Servizi

1. I servizi educativi di cui all'[articolo 4 della l.r. 32/2002](#) costituiscono un sistema integrato e consistono in:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare.
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
3. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'[articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002](#), aventi caratteristiche di temporaneità e occasionalità devono rispettare le norme vigenti relative alla sicurezza, l'igiene, la salute dei bambini e non possono prevedere l'affidamento dei bambini al di sotto di tre anni.

Art. 5 - Programmazione sviluppo e regolazione del sistema - Piano Educativo Comunale

1. Il Comune di Pieve a Nievole ha la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.
2. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, il Comune individua le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
 - a) titolarità e gestione diretta da parte del Comune;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del Progetto Pedagogico e del Progetto Educativo, di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
 - c) titolarità e gestione privata.
3. Il Comune di Pieve a Nievole, come strumento di programmazione, adotta il Piano Educativo Comunale. In esso vengono definiti:
 - i servizi comunali attivati, nell'anno educativo, e le loro modalità organizzative e di gestione;
 - i criteri selettivi per l'accesso ai servizi;

- l'organizzazione dei gruppi di bambini ed il personale assegnato ai servizi (personale educativo e ausiliario);
 - i servizi che compongono la rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia;
 - i servizi accreditati con i quali stipulare le apposite convenzioni per l'incremento dell'offerta pubblica;
 - le eventuali iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione della rete territoriale dei servizi educativi.
4. Il Piano Educativo Comunale è approvato, annualmente, dalla Giunta Municipale, sulla base delle linee e dei criteri sopra indicati,
5. Il Comune mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi presenti sul territorio, nella prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta.

Art. 6 - Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la partecipazione delle famiglie mediante l'organizzazione di iniziative di coinvolgimento alla vita dei servizi e di promozione culturale, inerenti le attività degli stessi, nel quadro del concetto di trasparenza del progetto educativo del servizio e di piena e completa partecipazione delle famiglie alla sua elaborazione e realizzazione.
2. Le strategie della partecipazione possono essere individuate in:
 Riunione di sezione – colloqui individuali con le famiglie – colloquio per l'ambientazione dei bambini – giornata di apertura del servizio – laboratori rivolti ai genitori - feste e iniziative nei contesti pubblici.
3. Presso ogni servizio educativo è prevista, inoltre, la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie, che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza. Gli organi della partecipazione sono:
 - a) l'assemblea dei genitori, di cui fanno parte i genitori dei bambini iscritti, tutto il personale coinvolto ed i rappresentanti del soggetto titolare e gestore, che rappresenta il contesto più allargato della partecipazione delle famiglie al progetto educativo, quale luogo ideale di scambio, di confronto, di informazione reciproca con gli operatori, per discutere i temi generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio; l'assemblea è convocata dagli educatori e/o dai genitori almeno 2 volte l'anno: nel periodo settembre/novembre per presentare il progetto educativo alle famiglie dei nuovi frequentanti e la programmazione annuale, ed a maggio/giugno per la valutazione finale.
 L'assemblea dei genitori elegge nel proprio seno i componenti del Consiglio del servizio.
 - b) Il Consiglio del servizio, organo collegiale rappresentativo dei servizi educativi, composto da n. 1 genitore e da n. 1 educatore per sezione, dal responsabile comunale del servizio o dal soggetto titolare e gestore, dal coordinatore pedagogico, svolge le seguenti funzioni:
 - promuove la gestione sociale del servizio, in particolare collabora alla definizione del programma educativo, partecipando alla sua elaborazione e realizzazione;
 - formula proposte riguardo all'organizzazione di iniziative di promozione culturale e pedagogiche-didattiche;
 - esprime pareri e propone interventi concernenti la gestione del servizio;

Il Consiglio del servizio resta in carica un anno e nella prima seduta elegge, al proprio interno, il Presidente.

Il Consiglio di servizio, convocato dal Presidente, può riunirsi nei locali del nido; inoltre i genitori possono chiedere l'uso dei locali dei servizi per promuovere attività di partecipazione delle famiglie.

Art. 7 - Progetto Pedagogico e Progetto Educativo del servizio

1. Il Progetto Pedagogico e il Progetto Educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il Progetto Pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il Progetto Educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
 - c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
 - d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 8 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013;
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
 - b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - d) aggiornamento e formazione del personale;
 - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 9 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunale

1. Il Comune di Pieve a Nievole realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
 - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

- e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
- f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
- h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
- i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- j) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 10 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonale

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze Zonali per l'Istruzione costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.
2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.
3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.
4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:
 - a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;
 - b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;
 - c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
 - d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 11 - Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. D'intesa con il comune, l'azienda USL, ai sensi della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigila sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostiene le attività. In particolare:
 - a) realizza attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - c) collabora ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
 - d) realizza le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16](#) (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 il Comune elabora, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 12 – Informazione Servizi

1. Il Comune garantisce un'informazione diffusa sulla rete dei servizi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta al fine di:
 - favorire l'accesso ai servizi;
 - verificare in modo continuo la corrispondenza tra domanda e offerta.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentario e informativo, comunicati stampa, visite dirette nei servizi ed altre iniziative specifiche.

Art. 13 – Utenza Potenziale

1. Possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia pubblico o privato convenzionato tutti i bambini residenti, in età utile. In tutti i servizi alla prima infanzia è garantito il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini diversamente abili prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo, elaborato in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. L'ammissione dei bambini residenti in altri comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili;
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

Art. 14 – Criteri d'accesso ai servizi educativi

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013 adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:
 - disabilità;
 - disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.
4. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo di frequenza, a dare pubblicità ai servizi nei confronti dei potenziali utenti, mediante appositi bandi pubblici. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
5. Le domande di iscrizione vengono effettuate utilizzando appositi moduli, nei quali sono fornite indicazioni sulla documentazione e certificazioni richieste.
6. Le domande di ammissione, per i servizi pubblici devono essere presentate, entro il termine stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale.
7. Qualora il numero di domande di iscrizione sia superiore ai posti disponibili, nei servizi pubblici e privati convenzionati, viene predisposta un'apposita graduatoria di accesso secondo criteri indicati nel Piano Educativo Comunale che verrà predisposto annualmente.
8. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta è tenuto a garantire la possibilità di ammissioni straordinarie in casi di emergenza, anche in condizioni di momentaneo soprannumero.

Art. 15 – Frequenza e tariffe

1. I servizi educativi per la prima infanzia, inseriti nel sistema pubblico dell'offerta, al fine di prevedere la conoscenza reciproca, la condivisione delle regole d'uso e favorire un buon inserimento dei bambini, garantiscono:
 - la realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione per la presentazione generale del servizio medesimo e del suo Progetto Educativo;

- la realizzazione di colloqui individualizzati e preliminari all'inizio della frequenza;
 - forme di inserimento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini;
2. Il Progetto Educativo dei servizi e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fondano, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini, nonché per consentire un funzionamento stabile dei servizi;
 3. Le assenze ingiustificate che si prolungano per periodi superiori ai quindici giorni consecutivi possono dar luogo alla esclusione dal servizio previo accertamento, attraverso un contatto con i genitori, delle motivazioni dell'assenza;
 4. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto alla frequenza, mediante apposito provvedimento;
 5. L'ammissione dei bambini diversamente abili, che verranno inseriti sulla base di uno specifico Progetto Educativo, elaborato in collaborazione con l'Azienda ASL territoriale, si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato al servizio, o alla diminuzione, in una percentuale da concordare con il personale educativo, del numero dei bambini frequentanti il servizio;
 6. Nei servizi educativi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta la partecipazione economica degli utenti è da calcolare relativamente alle spese di gestione, escluse le spese per costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture;
 7. I criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi educativi di cui il Comune di Pieve a Nievole ha la diretta titolarità, così come le modalità di riduzione o esenzione, vengono definiti, annualmente, con deliberazioni di Giunta Comunale.

CAPO III

Personale

Art. 16 - Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.
2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.
4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
5. Il soggetto gestore di un servizio educativo, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, assicura la direzione organizzativa e gestionale adempiendo alle seguenti funzioni:
 - elaborazione, attuazione e verifica del progetto educativo dei servizi;
 - coinvolgimento delle famiglie nella programmazione educativa e per verificare attività e qualità del servizio;
 - promozione, organizzazione, conduzione delle attività di formazione permanente e aggiornamento
 - promozione e monitoraggio delle qualità.

Art. 17 – Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni il Comune e le Conferenze Zonali per l'Istruzione promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 18 - Titoli di studio degli educatori

Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 19 - Titoli di studio del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.
2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del DPGR 41/r/2013.

Art. 20 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico devono essere in possesso dei titoli previsti dall'art. 15 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 21 - Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.
2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

CAPO IV

Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 22 - Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
 - d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
 - e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 23 - Elenco comunale degli educatori

1. Il Comune di Pieve a Nievole può istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.
2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013, per l'esercizio della funzione di educatore. Il Comune può

prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

CAPO V

Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

Art. 24 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 19 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 25 - Caratteristiche degli spazi esterni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 20 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

TITOLO II

Nido d'infanzia

CAPO I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 26 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 27 - Caratteristiche degli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 22 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 28 – Standard dimensionali per gli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 23 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 29 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 24 Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 30 - Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.
2. Possono accedere al nido d'infanzia i bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. La permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è possibile, su richiesta motivata della famiglia e dai servizi socio-sanitari, previa verifica delle condizioni tecnico-organizzative

CAPO II

Requisiti organizzativi

Art. 31 - Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.
3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.
4. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.
5. Il nido d'infanzia comunale, funziona, di norma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.00, da settembre a giugno prevedendo interruzioni per le festività natalizie, pasquali ed estive; può essere previsto il prolungamento dell'apertura giornaliera, nella giornata del sabato, nel periodo estivo e nei periodi di interruzione per Natale e Pasqua, ad orario ridotto in relazione all'effettiva domanda degli utenti.

Art. 32 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:
 - a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;
 - b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;
 - c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:
 - a. il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;
 - b. il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.
3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. Il comune individua i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

TITOLO III
Servizi integrativi
CAPO I
Spazio gioco
SEZIONE I
Definizione e requisiti strutturali

Art. 33 - Spazio gioco

Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

Art. 34 - Caratteristiche degli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 29 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 35 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 30 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 36 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 31 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 37 - Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.
2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
6. I comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#) (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

SEZIONE II
Requisiti organizzativi

Art. 38 - Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 39 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:
 - a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;
 - b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

CAPO II

Centro per bambini e famiglie

SEZIONE I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 40 - Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Art. 41 - Caratteristiche degli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 36 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 42 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 37 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 43 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

Si prendono a riferimento tutte le indicazioni e i parametri contenuti nell'art. 38 del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013.

Art. 44 - Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.
2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
3. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 2.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.
5. I comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

SEZIONE II

Requisiti organizzativi

Art. 45 - Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.
4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 46 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.
2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.
3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

CAPO III

Servizio educativo in contesto domiciliare

SEZIONE I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 47 - Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.
3. Per tale tipologia di servizio è quindi possibile accogliere fino ad un massimo di n. 12 bambini, se i bambini previsti al mattino sono diversi da quelli del pomeriggio.
4. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
6. Il Comune in caso di autorizzazione di servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 9 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva

interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

Art. 48 - Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.
2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.
3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 32/2002, approvato con DPGR n. 41/R/2013 del 30.07.2013, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.
4. E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.
5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

SEZIONE II

Requisiti organizzativi

Art. 49 - Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.
3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

Art. 50 - Disposizioni di carattere organizzativo

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.
2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato; deve essere prevista la reperibilità di un secondo educatore nel caso in cui l'educatore principale sia assente per malattia o altre motivazioni programmate, la cui individuazione è di competenza del soggetto titolare del servizio.
3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.
4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.
5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

TITOLO IV
Continuità verticale
CAPO I
Continuità verticale

Art. 51 - Centri educativi integrati zerosei

Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'[articolo 3, comma 2, lettera c\) della l.r. 32/2002](#), la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati “Centri zerosei”.

Art. 52 - Standard generali

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.
2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, e dal Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013 per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Art. 53 - Progetto pedagogico ed educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 5, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.
2. Il Progetto Educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

TITOLO V

Autorizzazione al funzionamento, accreditamento e funzioni di vigilanza e controllo Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 54 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
I soggetti titolari di servizi a titolarità privata, devono ottenere dal Comune, territorialmente competente, a mezzo di specifica istanza ad esso presentata, l'autorizzazione al funzionamento;
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

Art. 55 - Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento è di competenza del Comune di Pieve a Nievole, che la esercita in forma singola o associata, **ad esito della verifica delle disposizioni fissate dal presente Regolamento e dal Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della citata legge, approvato con DPGR n. 41/R/2013 del 30.07.2013**, a mezzo di specifica istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune il quale è incaricato di attivare un procedimento amministrativo, finalizzato alla sua valutazione, che veda il coinvolgimento delle professionalità, degli uffici, delle strutture e degli organismi interessati per competenza. A tale scopo è individuato il Gruppo Tecnico Comunale così composto:
 - Funzionario amministrativo SUAP;
 - Responsabile Settore Urbanistica (per competenze in merito alle strutture);
 - Responsabile Settore Pubblica Istruzione (per una valutazione del Progetto Pedagogico ed Educativo, supportato anche con le professionalità del coordinamento pedagogico comunale e/o zonale);Nell'ambito di tale procedimento istruttorio possono essere effettuate visite presso le strutture interessate.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dai regolamenti comunali, nonché dal Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della L.R.T. n. 26/2002 n. 32 approvato con DPGR n. 41/R/2013, con particolare riferimento a:
 - a. **standard dimensionali - caratteristiche della struttura – rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza alimentare ovvero:**
 - **Dichiarazione sostitutiva** (ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) dell'atto di notorietà attestante i requisiti strutturali e la situazione attuale degli spazi esterni e interni e la conformità all'ultimo stato legittimato con i rispettivi estremi;
 - Documentazione di tutto il prospetto interessato dalla richiesta e dal contesto ambientale circostante;
 - Aerofotogramma della zona, in scala 1/2000, con indicato la sede dell'attività;
 - Pianta dell'immobile, planimetrie (in scala 1:100), prospetti e sezioni dei locali interni ed esterni con indicazione della destinazione d'uso firmate da un tecnico abilitato;
 - **Dichiarazione sostitutiva** (ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico per la destinazione d'uso, del regolare allacciamento alla fognatura, del regolare allacciamento alla rete idrica (allaccio scarico acque reflue in pubblica fognatura), di conformità degli impianti elettrici e di riscaldamento e di abitabilità della struttura;
 - Calcolo rapporti aeroilluminanti;

- Valutazione previsionale del clima/impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica;
 - **Dichiarazione sostitutiva** (ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) resa da un tecnico che attesti che gli spazi interni ed esterni rispettano la vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza alimentare, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela della salute e della sicurezza;
 - Tabella dietetica redatta da personale con competenze in materia per i servizi che prevedono il pasto e Piano di Autocontrollo di cui al D.L. 26 maggio 1997, n. 155;
- b. ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini - titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio, ovvero:**
- dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, per quanto riguarda i requisiti organizzativi del servizio: ricettività della struttura, calendario di apertura e l'orario di funzionamento del servizio, età e numero dei bambini previsto, orario di frequenza minima e massima degli utenti, numero di educatori con relativo titolo di studio, di collaboratrici e di eventuale personale di cucina, contratto di lavoro applicato al personale, numero di ore di formazione del personale;
 - Dichiarazione antimafia del titolare/rappresentante legale dell'impresa e di tutti gli eventuali soci con allegato documento di identità;
 - Dichiarazione di onorabilità di tutti i dipendenti assegnati al servizio, con allegato documento di identità.
- c. progetto pedagogico e progetto educativo del servizio**
- alla domanda di autorizzazione devono essere allegati anche il Regolamento interno del servizio, il progetto pedagogico, di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento ed il progetto educativo che deve dettagliare il servizio offerto e precisare:
 - le forme di pubblicità agli utenti sul funzionamento del servizio, sulle modalità di iscrizione e sui criteri d'accesso;
 - le modalità per accogliere le famiglie e favorire l'ambientamento dei bambini;
 - il momento dell'accoglienza al mattino;
 - le modalità di inserimento e di sostegno dei bambini disabili, se previsto;
 - l'organizzazione dei gruppi di bambini ed i turni del personale;
 - l'organizzazione degli spazi interni ed esterni alla struttura e dei tempi;
 - le attività ed i laboratori proposti;
 - l'articolazione di una giornata educativa tipo;
 - la programmazione delle attività educative e dei momenti di cura;
 - le modalità del servizio mensa e del riposo, se previsto;
 - l'organizzazione del servizio di pulizia dei locali;
 - le modalità di partecipazione delle famiglie con indicate le attività previste, i tempi ed i contenuti;
 - le modalità di osservazione, documentazione e verifica;
 - gli eventuali progetti innovativi da realizzare;
 - l'organizzazione e gli orari di lavoro del personale coinvolto – educatori - personale ausiliario ed addetto alla cucina, se previsto;
 - il monte/ore degli educatori, non frontale, da destinare ad attività di elaborazione e verifica del progetto educativo, alla formazione, all'aggiornamento ed ai rapporti con le famiglie;
 - i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - l'eventuale presenza di coordinamento pedagogico e sue caratteristiche;
 - le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema dei servizi educativi, scolastici e sociali;

3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 [della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#) (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).
4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del Comune.
5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata, dal Comune di Pieve a Nievole, entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta, a meno di eventuali interruzioni del procedimento amministrativo formalmente comunicato ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90;
6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.
7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.
8. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.
9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la Conferenza Zonale dell'Istruzione può mettere, a disposizione dei comuni del territorio, una commissione multi professionale operante con continuità. Oltre allo studio e alla verifica dei documenti allegati alla domanda di autorizzazione tale organismo può essere tenuto ad una visita obbligatoria presso il servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione. La Commissione tecnica multi professionale zonale chiuderà l'istruttoria con un parere motivato obbligatorio di rilascio dell'autorizzazione, di autorizzazione condizionata o di negazione dell'autorizzazione.

Art. 56 - Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del Comune di Pieve a Nievole, il quale è incaricato di attivare un procedimento amministrativo, finalizzato alla sua valutazione, che veda il coinvolgimento delle professionalità, degli uffici, delle strutture e degli organismi interessati per competenza (Gruppo tecnico Comunale).
Nell'ambito di tale procedimento istruttorio possono essere effettuate visite presso le strutture interessate.
2. La richiesta di accreditamento deve contenere la **Dichiarazione sostitutiva** (ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445) della sussistenza dei requisiti sotto specificati:
 - a. **possesso dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento;**
 - b. **ricorrenza documentata dei seguenti ulteriori requisiti:**
 - a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 8 – Coordinamento gestionale e pedagogico - svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 20 del presente regolamento;
 - c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - f) la previsione di incontri periodici, programmati e concordati con i genitori per la presentazione del Progetto Educativo, della programmazione educativa e verifica delle

attività svolte ed in particolare: assemblee generali, colloqui individuali, incontri di piccolo gruppo, incontri a tema;

- g) la presenza di figure differenziate per funzione educativa e funzione ausiliaria secondo i parametri previsti dalle normative vigenti, tenuto conto della effettiva frequenza dei bambini;
 - h) il rispetto dei contratti di lavoro applicati a tutto il personale utilizzato per effettuare il servizio, ai sensi della normativa vigente in materia e della sicurezza sui posti di lavoro (ex D.Lgs. 626/04);
 - i) la stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l'anno educativo (salvo casi di forza maggiore idoneamente documentata su richiesta del Comune) e sostituzione del personale assente al fine di garantire il regolare espletamento del servizio ed il rispetto dei parametri numerici adulto/bambini definiti dal presente regolamento;
 - j) previsione, nel progetto organizzativo del servizio, di modalità di partecipazione delle famiglie e presenza di un apposito organismo di partecipazione;
 - k) presenza di una carta del servizio in cui siano illustrati i servizi offerti, gli orari di apertura, le modalità di accesso, l'ammontare delle rette e la procedura di gestione dei reclami;
 - l) ulteriori requisiti previsti dal Comune per la rete dei servizi educativi del territorio.
3. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta, a meno di eventuali interruzioni del procedimento amministrativo formalmente comunicato ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90.
 4. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni, a meno di eventuali interruzioni del procedimento amministrativo formalmente comunicato ai sensi di quanto previsto dalla legge 241/90.
 5. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.
 6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
 7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.
 8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

Art. 57 - Convenzioni

1. Il Comune di Pieve a Nievole può convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - la quota di posti (parziale o totale) riservata, dal servizio privato accreditato, al Comune di Pieve a Nievole;
 - le forme di gestione delle ammissioni, attingendo da graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dal Comune di Pieve a Nievole;
 - il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - gli oneri a carico del Comune;
 - le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.
 - tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto ed al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale e educativa.
3. Il Comune di Pieve a Nievole inserisce annualmente, nel Piano Educativo Comunale, i termini ed i contenuti delle convenzioni, tenuto conto del bisogno del territorio e delle risorse disponibili.

Art. 58 - Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il Comune di Pieve a Nievole inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'[articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54](#) (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).
3. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 59 - Vigilanza sui servizi educativi

1. Il Comune di Pieve a Nievole, mediante il Gruppo Tecnico Comunale, in considerazione delle diverse professionalità, vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate e accreditate presenti sul territorio, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del Progetto Pedagogico ed Educativo
2. Il Comune dispone ispezioni annuali (almeno numero due) senza preavviso, per accertare la permanenza dei requisiti dell'autorizzazione e dell'accreditamento e in modo particolare:
 - a) la qualità ambientale, la conformità degli arredi e dei giochi;
 - b) il rapporto numerico adulto-bambino;
 - c) il progetto educativo e la sua rispondenza a quanto dichiarato;
 - d) la documentazione inerente l'organizzazione del servizio e del personale;
 - e) i requisiti professionali degli insegnanti e del personale ausiliario.
3. Il Comune predispone anche visite annuali (almeno numero due) concordate con le strutture educative per osservare e verificare lo svolgimento della giornata educativa.
4. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 11.
5. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune di Pieve a Nievole le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
6. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
7. Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

TITOLO VI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 60 - Rinvio alle norme

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 61 – Abrogazioni

Il Regolamento per il funzionamento dell'asilo nido approvato con deliberazione C.C. n. 102 del 06.12.1993 è abrogato.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 5 DEL 26.06.14

Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia. Approvazione.

Presidente del Consiglio

Relaziona l'Assessore Maraia.

Assessore Maraia

Buonasera a tutti. Prima di parlare del regolamento è opportuno fare una premessa sui servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Pieve a Nievole. Nel nostro territorio è presente un asilo nido comunale che ha iniziato la sua attività educativa nel 1980. In quel periodo la riflessione intorno ai servizi per l'infanzia è fervida e porta a definire i nidi come luoghi educativi in grado di offrire opportunità formative ai bambini e risposte significative alle famiglie. In modo particolare alle mamme lavoratrici e di sostegno alla genitorialità. Allora l'asilo nido comunale era organizzato in modo tradizionale ossia con tre sezioni, lattanti, semi divezzi e divezzi e poteva accogliere fino a 60 bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Nell'anno 1993 a seguito della mutata situazione socio economica

delle famiglie, e mi riferisco alla crisi nel settore calzaturiero di zona che ha portato ad un incremento della disoccupazione, ha avuto luogo un inevitabile e drastica diminuzione delle domande di accesso al servizio. Si è reso così necessario attuare una diversa organizzazione dello stesso ed apportare modifiche sostanziali quali l'età minima di accesso dai 18 mesi e la capienza totale in numero 30 bambini e dotarsi di un regolamento, tuttora vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 6 dicembre 1993. L'asilo nido nel corso degli anni si è identificato come un servizio educativo di riferimento e di qualità per molte famiglie. Tuttavia a causa dei continui mutamenti socio economici che hanno investito la nostra società e gli attuali stili di vita, mamme lavoratrici, nonni ancora occupati, laddove la disoccupazione non ha colpito duro sono emersi nuovi bisogni educativi e dunque nuove e diverse aspettative delle famiglie stesse rispetto all'organizzazione ed alla funzione del servizio. Tutto questo ha comportato anche nella piccola realtà del nostro Comune, un costante aumento della richiesta di servizi rivolti ai bambini nella fascia 0-6 che utilizzino nuove modalità organizzative e gestionali attuando anche forme di sostegno alla genitorialità. Si è reso quindi necessario dall'anno 2007-2008 per rispondere alle esigenze dei nostri concittadini ed anche in considerazione di una nuova legge regionale toscana 26 luglio 2002 n. 32 testo unico della normativa della Regione Toscana in materia educazione, istruzione ed orientamento, formazione professionale e lavoro e successive modificazioni ed integrazioni e regolamento attuativo progettare un riordino del servizio, nido comunale di infanzia, tempo corto mattina, capienza di 30 bambini, 3 educatori, calendario di funzionamento da settembre a giugno. Anche con la ricerca di nuove ed alternative forme di gestione, supporto e collaborazione del privato sociale che mantenendo ed incrementando i livelli di qualità fosse in grado di superare la rigidità del nido tradizionale e la limitatezza dell'offerta in termini di utenza ed apertura nella giornata, nella settimana e nell'anno. centrare la proposta organizzativa sulle reali esigenze dell'utenza per rispondere alla molteplicità di bisogni espressi dalle famiglie. Promuovere la partecipazione attiva delle famiglie, incontri di ascolto e scambio, laboratori rivolti ai genitori ecc.. Si è reso inoltre necessario progettare un nuovo servizio "spazio gioco bambino genitori" in grado di offrire opportunità educative ai bambini ed un luogo di incontro e di comunicazione di arricchimento per i genitori. Inoltre è stato necessario dare continuità al servizio di area gioco estiva per i bambini dai 3 ai 6 anni. La necessità di portare all'approvazione un nuovo regolamento dei servizi per la prima infanzia nel nostro Comune che abroga quindi quello precedente, scaturisce dal conseguente adeguamento della normativa vigente in materia. La Regione Toscana infatti circa un anno fa ha approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale il regolamento di attuazione dell'art. 4 BIS della legge regionale toscana n. 32/2002 sopra menzionata. Che oltre a riclassificare le varie tipologie di servizi educativi, le loro caratteristiche e modalità gestionali, introduce delle novità rispetto al passato. Si parla dunque di un sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui il Comune ha la titolarità della programmazione e dello sviluppo degli stessi. Si individuano al fine di realizzare una offerta qualificata e diversificata basata sulla integrazione fra pubblico e privato le forme di gestione. A titolarità ed a gestione diretta da parte dei Comuni, come nel caso di Pieve a Nievole, a titolarità pubblica e gestione indiretta mediante affidamento a soggetti privati, a titolarità e gestione privata ossia nido privato. Si introduce inoltre la partecipazione delle famiglie, si dà particolare risalto ed importanza al progetto pedagogico ed educativo ed al relativo coordinamento gestionale, pedagogico comunale e di zona. Inoltre vengono dettagliate le norme di procedimenti di autorizzazione ed accreditamento dei servizi privati. Tale regolamento quindi detta le norme generali dei servizi educativi per l'infanzia nel territorio comunale, sia titolarità pubblica, sia titolarità e gestione privata. Ricordiamo che le strutture private devono rispondere alle stesse regole delle strutture pubbliche, da qui nasce la necessità di stendere un regolamento che sia più generale possibile. Infatti l'età di accesso è stata estesa da 3 mesi a 3 anni. Il sistema integrato dei servizi pubblici privati tende alla realizzazione di un sistema di opportunità educative atte a favorire in stretta integrazione con le famiglie l'armonico, integrale e pieno sviluppo della potenzialità delle bambine e dei bambini. L'obiettivo del nuovo regolamento è quello del potenziamento e sviluppo della rete dei servizi e dell'innalzamento della qualità. Annualmente verificate le esigenze e le richieste delle famiglie la Giunta comunale, come previsto dall'art. 5 comma 3 del regolamento, adotta il piano educativo comunale quale strumento di programmazione. In esso vengono definitivi servizi comunali attivati nell'anno educativo, le loro modalità organizzative e di gestione,

calendario ed orari di funzionamento, criteri selettivi per l'accesso ai servizi, organizzazione di gruppi di bambini ed il personale assegnato ai servizi, quindi personale educativo ed ausiliario. I servizi che compongono la rete territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia, servizi comunali e servizi privati autorizzati, servizi accreditati con quali stipulare le apposite convenzioni per l'incremento dell'offerta pubblica. Le eventuali iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione della rete territoriale dei servizi educativi. Si può già dire che con ogni probabilità quest'anno l'età minima di accesso ai servizi dell'asilo nido comunale è di 12 mesi, vista la cospicua richiesta. A questo proposito è necessario portare in approvazione questo regolamento dato che quello vigente vincola l'accesso al nido non prima dei 18 mesi. Risulta inoltre doveroso specificare che questa variazione dell'età di accesso impone delle modifiche anche sul piano dell'alimentazione dei bambini, a questo proposito il Comune attraverso la struttura della cucina intende impegnarsi affinché si metta in atto una dieta consona al fabbisogno dei bambini. Questa Amministrazione reputa che l'istituzione scolastica sia una risorsa primaria nella formazione dei cittadini di futuro e per aderire completamente alla richiesta delle famiglie propone questo regolamento che tra l'altro non confligge affatto con le leggi regionali e va nella direzione dell'attuazione del regolamento che verrà stilato nella conferenza zonale della Valdinievole. Grazie.

Presidente del Consiglio

Ci sono interventi? Suzzi.

Consigliere Suzzi M.

Io vorrei fare una domanda poi in definitiva all'Assessore Maraia, perché secondo il mio modesto parere dai regolamenti, dal valutare vari regolamenti si può capire se il servizio è ottimo, buono oppure scadente. Lei Assessore ci ha detto che in un asilo siamo passati dai 60 bambini degli anni '90 ai 30 bambini di ora per colpa della crisi della calzatura. Ora siccome ho la certezza che tante famiglie di Pieve portano i loro bambini altrove, mi viene da pensare che questa ipotesi che lei ha paventato, Assessore, non sia la giusta causa. Quindi mi viene spontaneo domandarle se per redigere questo nuovo regolamento si è confrontato anche con i regolamenti fatti da altri Comuni a noi vicini, se ha preso un pochino il meglio di tutti per fare questo regolamento. Oppure è stato fatto ricalcando un po' quello precedente senza confrontarsi con altre realtà?

Presidente del Consiglio

Altri interventi? Conclude l'Assessore Maraia.

Assessore Maraia

La variazione del numero dell'utenza si ha tra il 1980 ed il 1993. C'è da ricordare che il regolamento non è mai stato modificato dal '93 ad oggi, quindi non è che il servizio sia assolutamente scadente, anzi, mi risulta dai cittadini che sia un servizio più che buono. Poi il consigliere Suzzi mi parlava del modo in cui è stato stilato il regolamento, la verità è che oltre ad essere stati analizzati gli altri regolamenti degli altri Comuni limitrofi ci siamo anche dovuti attenere, per ovvie ragioni, agli aggiornamenti del regolamento della Regione Toscana. Per cui questo è. Ma non solo, l'esigenza effettiva tangibile di una anticipazione dell'età minima di accesso, anche proprio per rispondere alle esigenze dei cittadini che a tempo opportuno vedremo ma insomma le richieste di ingresso, di iscrizione per i bambini a 12 mesi sono effettivamente cospicue. L'altro regolamento ci imponeva 18 mesi, nel frattempo è cambiato il regolamento della Regione Toscana, andiamo verso un regolamento zonale che deve essere il più possibile generale e questo è il regolamento che stasera chiediamo ai consiglieri che venga approvato.

Presidente del Consiglio

Ci sono dichiarazioni di voto? Dezio.

Consigliere Dezio P.

Noi siamo molto perplessi di questa situazione perché crediamo che mettere tanta carne al fuoco si rischia di bruciarla. Quindi io mi appoggio anche un attimino alle parole espresse dal mio collega

consigliere Suzzi, in cui anche io ho constatato con diverse persone che hanno difficoltà in questi asili perché non è un grande inefficienza, a dispetto di quello che sta dicendo l'Assessore Maraia per cui per lui tutte le cose sono in ottima situazione. Io credo che sarebbe necessario controllare veramente sia dalla parte vostra che dalla parte nostra veramente qual è la realtà e se c'è da migliorarla tutti insieme facciamo questo sforzo per migliorarla. Non è il discorso soltanto che una crisi calzaturiera che ha creato dei problemi, i problemi sono anche ben altri e lo sappiamo un po' tutti, però tante volte cerchiamo di scansarli e di lasciarli al dopo, al futuro. Però dobbiamo pensare sempre al presente noi, vivere al giorno e quotidianamente i problemi che ci sono e cerchiamo il più possibile di andare incontro alle famiglie che veramente hanno bisogno.

Presidente del Consiglio

Consigliere cortesemente dichiarazione di voto.

Consigliere Dezio P.

Per questo noi ci asteniamo da questo voto.

Presidente del Consiglio

Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Mazzei.

Consigliere Mazzei

L'esposizione che ha fatto l'Assessore Maraia sulla nuova proposta di regolamento per i servizi all'infanzia va incontro a quella che è la nuova normativa approvata dalla Regione e di conseguenza tutto quanto è stato impostato porta il gruppo di maggioranza ad esprimere il voto favorevole.

Presidente del Consiglio

Altre dichiarazioni di voto? Passiamo alla votazione del punto "Regolamento dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia." Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 4 astenuti. Si vota la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come sopra. Il Consiglio termina alle ore 22 e 11. Grazie e buona serata.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
TERRANOVA LOREDANA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SOSSIO GIORDANO**

[X] Pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SOSSIO GIORDANO**

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi di legge.

Addì _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. SOSSIO GIORDANO**
